

L'art. 45 bis del CCNL Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) sottoscritto in **28 maggio 2025** prevede quanto segue:

### **ART. 45 BIS, Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)**

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), fornita dai Fondi sanitari integrativi, rappresenta oggi un fondamentale strumento di protezione per i lavoratori e le lavoratrici, in un'ottica di responsabilità condivisa nella tutela della salute tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Le Parti, pertanto, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo C.C.N.L. del personale della scuola paritaria attraverso l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria. Le scuole che applicano il presente contratto aderiscono, dunque, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa a partire dall' 1.9.2025.

L'individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del presente contratto e sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2028.

A tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi, è garantito l'istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un importo mensile di euro 7 (per 12 mensilità) per ogni lavoratore, a totale carico del datore di lavoro. Tale importo, inclusi i relativi oneri sociali, è parte integrante della retribuzione di cui agli artt. 29 e 30. Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. f) della L. n. 153/1969 e s.m.i., reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello.

In conformità alla struttura dell'assistenza sanitaria integrativa, è facoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere, a proprie spese, la copertura per i familiari fiscalmente a carico e/o estendere, a proprie spese, la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi.

Possono inoltre aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL ed i loro familiari, per tutta la vigenza contrattuale.

Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo le parti devono aver individuato l'Organismo erogato della sanità integrativa così come sopra delineata"

Con accordo tra le OO.SS. e la Fism, sottoscritto in data **24 giugno 2025** la Commissione paritetica nazionale ha scelto, ai sensi dell'art 45 bis ultimo comma del CCNL Fism, quale fondo negoziale di Assistenza Sanitaria Integrativa: UNISALUTE. (**scarica il verbale Commissione n.1 al link sottostante**)

Con accordo tra le OO.SS.. e la FISM sottoscritto in data 20 luglio 2025, la Commissione paritetica nazionale ha deliberato, tra l'altro:

Adeguamento dell'importo di ci all'art. 45 bis del CCNL Fism:

“A seguito di presentazione delle offerte dei piani, del fondo di assistenza sanitaria integrativa al SSN poi aggiudicato ad UNISALUTE di cui al verbale della Commissione paritetica del girone 24/07/2, si concorda tra le parti che il contributo a carico delle scuole di cui al comma 4 di tale articolo è stabilito in 84,5 € annui per dipendente pari a 7,042 € mensili.”

Considerato il fatto che per l'applicazione dell'Istituto dell'assistenza integrativa a far data dal 01/09/25, le scuole sono obbligate a preventivi adempimenti burocratici importanti per fornire i dati per la costituzione di una prima banca dati dei soggetti beneficiari o obbligati al versamento del contributo ASI, in un periodo in cui molte scuole di infanzia e loro centri servizi o consulenti, sono chiusi per le vacanze estive, salvo quanto previsto dai regolamenti Unisalute per quanto riguardano i rimborsi dei sinistri occorsi, Le parti, concordano che in fase di prima applicazione dell'Istituto dell'Assistenza integrativa, nel caso in cui le scuole non siano in grado di fornire preventivamente i dati ad Unisalute e/o relativa Cassa Reciproca, del personale in forza al 01/09/25, lo potranno fare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025 senza che ciò sia considerato un inadempimento contrattuale a carico dei datori di lavoro (scuole).

Restano salve anche in tal caso le regole per la liquidazione dei sinistri previste da Unisalute

*che potrebbero avere come conseguenza il ritardo nel rimborso delle prestazioni ai dipendenti in attesa di conoscere i dati degli assicurati da parte delle scuole **(scarica il verbale Commissione n.2 al link sottostante)**.*